

STATUTO DELLA FONDAZIONE CAREGGI

Costituzione

Art. 1) E' costituita ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile. una Fondazione avente natura di Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale denominata "Fondazione Careggi ONLUS"

La Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro intendendosi per tale la non distribuzione, anche indiretta, di utili e la devoluzione vincolata del patrimonio.

Sede

Art. 2) Attualmente la Fondazione ha sede presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC) Firenze.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà modificare la sede della Fondazione ovvero istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero per svolgere attività di sviluppo ed incremento delle reti nazionale ed internazionale finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

Scopo

Art. 3) La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue finalità di utilità sociale.

La Fondazione svolge la propria funzione di sostegno all'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi sostenendo, con il concorso della società civile e delle forze sociali, l'impegno dell'Azienda stessa al raggiungimento di un più elevato livello di risposta alla domanda di benessere, intesa come recupero e mantenimento della salute fisica, psichica e sociale tramite un processo che include in modo inscindibile assistenza, didattica e ricerca, in coerenza con gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e dello statuto aziendale.

La Fondazione svolge la propria funzione di sostegno all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi nei seguenti settori:

- assistenza, compresa l'accoglienza, il sostegno psicologico e la qualità di vita nell'ambito ospedaliero;
- attività correlate al comfort strutturale e al soggiorno;
- attività formative per i dipendenti e i professionisti che collaborano con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi;
- attività di ricerca clinica e assistenziale;
- attività culturali e di promozione legate agli scopi istituzionali della Fondazione quindi al perseguimento del benessere nell'accezione come sopra indicata.

Attività strumentali, accessorio e connesse

Art. 4)

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Fondazione potrà:

- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, eventi, seminari, corsi di formazione procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, l'Azienda e gli operatori dell'AOUC con il pubblico e la società civile, le forze sociali, le istituzioni e organismi nazionali ed internazionali;
- istituire premi e borse di studio;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di

cui all'art. 3;

- stipulare convenzioni anche per l'affidamento a terzi di parte di attività destinate al perseguimento degli scopi istituzionali;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi, dell'oggettistica e della pubblicità in genere, organizzare mostre ed esposizioni attinenti alle finalità della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- rapportarsi con gli Enti no profit presenti sul territorio regionale, favorendo lo scambio e l'integrazione delle varie attività;
- predisporre proposte di accordi e/o convenzioni con gli Enti di cui al punto precedente, in maniera da massimizzare i risultati della rete di Enti non profit;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, anche indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione la quale, ove lo ritenga opportuno, potrà anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti, ovvero detenere o acquistare partecipazioni in società di capitali, il tutto sempre al fine di perseguire gli scopi istituzionali;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie strumentali ed accessorie funzionalmente connesse con la realizzazione degli scopi della Fondazione.

L'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali costituisce il naturale completamento di dette finalità e in tale ambito la Fondazione può stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, nonché stipulare convenzioni di qualsiasi genere che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, ivi comprese anche convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività.

Patrimonio ed entrato della Fondazione

Art. 5)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale specificato nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio può essere alimentato:

- dai beni mobili, beni mobili registrati, titoli e beni immobili che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle donazioni, lasciti, contributi ed elargizioni fatte da enti, imprese o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Fondo di gestione

Art. 6)

La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le seguenti entrate:

- a) rendite patrimoniali;
- b) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Partecipanti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Esercizio finanziario - avanzi di gestione

Art. 7)

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo approva entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile, dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il bilancio d'esercizio secondo quanto previsto in materia dal codice civile.

E' tassativamente vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento o il miglioramento delle attività della Fondazione.

Membri

Art. 8)

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

E' fondatore l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.

A seguito di delibera del Consiglio Direttivo, possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi di denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La perdita della qualità di socio partecipante per qualsiasi motivo non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o

delle prestazioni erogate.

Organi

Art. 9)

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Operativo;
- l'Organo dei Revisori dei Conti;
- il Comitato dei Garanti.

Il Presidente

Art. 10)

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione.

Il Presidente esercita i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento della Fondazione e cura le relazioni con enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- nomina il Vice Presidente;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo;
- sottopone al Consiglio Direttivo le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- può delegare singole funzioni al Vice Presidente della Fondazione.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo

Art. 11)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo:

- a) il Presidente della Fondazione
 - b) il Vicepresidente
 - c) il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi
 - d) il Dirigente responsabile del Settore Ricerca, Innovazione e Risorse Umane della Direzione generale Diritti alla Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana
 - e) il Direttore del Dipartimento Interistituzionale Integrato DIPINT
- I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

La partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo non è delegabile.

I Consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni del Consiglio Direttivo decadono di diritto dal medesimo.

Poteri del Consiglio Direttivo

Art. 12)

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri in ordine all'attività della

Fondazione, alla sua organizzazione interna, alla realizzazione dei suoi scopi, all'amministrazione, cura e custodia del patrimonio della Fondazione, all'impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in armonia con gli scopi della Fondazione stessa.

In particolare il Consiglio:

- approva il Regolamento della Fondazione;
- nomina il Segretario Operativo, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone funzioni, compiti, natura, compenso e durata dell'incarico;
- nomina i membri del Comitato dei Garanti;
- approva e cura le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi nell'ambito degli scopi di cui all'articolo 3;
- approva i programmi e le attività di cui all'articolo 3;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;
- approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- adotta ove opportuno modifiche del Regolamento della Fondazione e ulteriori norme interne da inserire nello stesso;
- delibera eventuali modifiche statutarie, potendo anche istituire ulteriori categorie di Membri o Partecipanti della Fondazione, determinandone, con modifica dello statuto le qualifiche, le prerogative, i requisiti, le modalità di ammissione e quant'altro necessario;
- propone lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Convocazione del Consiglio Direttivo

Art. 13)

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta con avviso spedito anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, nonché ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

Riunioni in video o teleconferenza

Art. 14)

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è

avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 15)

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Essi si considerano comunque presenti ai fini del quorum costitutivo.

Il Segretario Operativo

Art. 16)

Il Segretario Operativo è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità anche tra soggetti esterni alla Fondazione; all'atto di nomina il Consiglio

Direttivo ne determina funzioni, compiti, natura, compenso e durata dell'incarico e gli attribuisce i poteri di gestione e di rappresentanza.

Il Segretario Operativo deve avere specifiche competenze e professionalità e preferibilmente:

- esperienza in comunicazione e marketing, organizzazione di eventi;
- conoscenza della lingua inglese a livello C2 piattaforma europea;
- laurea del vecchio ordinamento in scienze politiche o altre materie umanistiche o laurea di secondo livello secondo il nuovo ordinamento in scienze della comunicazione;
- al momento della nomina deve aver conseguito o già frequentare un Master Universitario di primo livello in Comunicazione d'impresa o Comunicazione pubblica.

Il Segretario Operativo relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

Il Segretario Operativo collabora con il Presidente e con il Consiglio Direttivo ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

In particolare il Segretario Operativo:

- presenta al Consiglio Direttivo le iniziative della Fondazione;
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione delle singole iniziative Approvate predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta promozione e attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente;

- è responsabile dell'attuazione del programma definito, dell'attività del personale, degli uffici e del coordinamento dei collaboratori esterni della Fondazione;
- sottopone annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sull'operato della Fondazione.

Il Segretario Operativo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione nonché ad eventuali commissioni o comitati.

Organo del Revisore dei Conti

Art. 17)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri effettivi e un supplente.

Almeno uno dei membri dell'Organo dei Revisori dei Conti deve essere iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Organo Revisore è nominato dal Comitato dei Garanti.

L'Organo Revisore dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati non più di due volte.

Qualora l'Organo Revisore sia composto da un numero maggiore di uno l'Organo provvede a nominare un Presidente.

L'Organo Revisore è incaricato del controllo sulla regolarità dell'amministrazione e sulla contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, effettua le verifiche di cassa.

L'Organo Revisore della Fondazione deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

I componenti dell'Organo dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato dei Garanti

Art. 18)

Il Comitato dei Garanti è costituito da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Il ruolo di Garante è incompatibile con l'incarico di membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo dei Revisori Contabili.

Il Comitato dei Garanti procede alla nomina dei membri dell'Organo dei Revisori dei Conti.

Gratuità delle Cariche

Art. 19)

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ed effettuate volontariamente salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi a favore dell'Organo Revisore e del Segretario Operativo deliberati dal Consiglio Direttivo nei limiti indicati dall'articolo 10 VI comma del citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Regolamento

Art. 20)

Le modalità di funzionamento della Fondazione e di esecuzione delle norme del presente statuto, in particolar modo per quel che riguarda le disposizioni relative ai Soci Partecipanti sono disciplinate con un Regolamento interno, definito e approvato dal Consiglio Direttivo.

Personale

Art. 21)

Per le sue attività la Fondazione può avvalersi di personale esterno e/o di personale proprio o messo a disposizione dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e/o volontari interni ed esterni.

Scioglimento

Art. 22)

Lo scioglimento della Fondazione avviene nei casi previsti dal codice civile, anche su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo nominerà il liquidatore, che potrà essere scelto anche tra i suoi componenti, e il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo stesso, ad altri enti che perseguono scopi analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti su indicazione dei liquidatori e sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662/1996 ad altre Onlus che abbiano finalità simili a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni applicabili

Art. 23)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di Fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato e del D.L. n. 460/1997.